# PARTE II (da inserire alla fine del CCNL)

# SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI AVVOCATI DEGLI ENTI LOCALI

# TITOLO I

#### INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

#### Art. 1

#### Nota introduttiva alla Sezione

- 1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti degli enti locali che esercitano la professione legale all'interno dell'ente, iscritti agli Elenchi Speciali degli Albi degli Avvocati, tenuti dai Consigli degli Ordini, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in applicazione dell'art. 40 comma 2 D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 8 comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016-2018 (ed in coerenza con il CCNL dell'Area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, quadriennio normativo 2006-2009).
- 2. La presente sezione risponde alla esigenza di regolare in modo uniforme il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici che esercitano la professione legale all'interno dell'ente, superando le odierne distinzioni di inquadramento tra funzionari e dirigenti attesa la sussistenza dei medesimi requisiti professionali richiesti ad entrambi (accesso tramite pubblico concorso e iscrizione all'Albo speciale) e la identica tipologia di contenzioso trattato, la medesima autonomia nella redazione degli atti e la relativa assunzione di responsabilità nella sottoscrizione degli stessi tenuto conto dell'abolizione della distinzione tra procuratore e avvocato di cui alla legge 27/97 e in ossequio alla legge professionale n. 247/2012, art. 23, che disciplina una categoria "unica", quella degli "avvocati degli enti pubblici", cioè dei professionisti dipendenti da qualsiasi ente pubblico.
- 3. L'espressione "professionista avvocato" designa d'ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto, il personale dipendente che esercita la professione legale all'interno dell'ente, iscritto agli Elenchi Speciali di cui al comma 1, prescindendo dalla qualifica di funzionario o di dirigente sino ad ora ricoperta.
- 4. I professionisti avvocati destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando, rispetto ai dirigenti amministrativi, la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale.
- 5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti avvocati esplicano attraverso l'attività di patrocinio, rappresentanza e assistenza.
- 6. L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio della

- professione, nella specie la L. n. 247/2012. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.
- 7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista.
- 8. Ciò posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi istituzionali.
- 9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessità che l'attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.
- 10. Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorità, in modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata.

## TITOLO II

# **RELAZIONI SINDACALI**

#### Art. 2

## Obiettivi e strumenti

- 1. La peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza, evidenziata nella premessa alla presente Sezione, sottolinea l'esigenza, nell'ambito del sistema delle relazioni tra gli enti e le organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi degli enti per il miglioramento dell'attività istituzionale, sotto i profili del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità. In tale ottica, si ribadisce l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche nelle scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono sull'identificazione degli obiettivi da perseguire.
- 2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione, di concertazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali, ferma restando la sua unicità per tutto il personale destinatario del presente CCNL, mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. A tal fine, il sistema garantisce ai soggetti sindacali legittimati un'adeguata presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale.
- 3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, la contrattazione collettiva integrativa disciplinerà in apposita separata Sezione le materie riguardanti i professionisti previste nella presente Sezione del CCNL.

# **TITOLO III**

# RAPPORTO DI LAVORO

#### CAPO I

#### AREA DEI PROFESSIONISTI AVVOCATI

#### Art. 3

# Premessa al presente capo

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso nell'area dei professionisti avvocati
- **2.** A capo dell'Ufficio stesso deve essere posto un professionista avvocato iscritto nell'Elenco Speciale, designato tra i professionisti avvocati dell'ente, con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di *primus inter pares*, senza vincolo di gerarchia tra di loro né con gli apparati amministrativi dell'Ente.

#### Art. 4

# Impegno di lavoro e obblighi relativi

- 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti avvocati assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali. Gli enti pongono in essere misure atte ad assicurare la continuità dell'attività di consulenza e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle peculiari esigenze dell'Avvocatura.
- 2. I professionisti avvocati, esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, nell'espletamento del mandato professionale. Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato, nonché per l'organizzazione dell'Ufficio sotto il profilo amministrativo.
- 3. I professionisti avvocati sono tenuti al rispetto della normativa statale e del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense e s. m. ed int.

#### Art. 5

# Livelli differenziati di professionalità

- 1. Nell'ambito dell'area dei professionisti avvocati, in ossequio alla legge professionale n.247/2012, art, 23, sono previsti tre livelli differenziati di professionalità: livello base con accesso dall'esterno, e successivo sviluppo nel primo e nel secondo livello.
- 2. Il livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico al successivo sviluppo professionale.

- 3. Per lo sviluppo tra i diversi livelli, sono stabiliti i seguenti requisiti:
  - a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni dal livello base per l'accesso al primo livello e in 8 anni dal primo per l'accesso al secondo livello;
  - b) l'assenza di valutazioni negative effettuate dal responsabile dell'Ufficio legale dell'ente.
- 4. La valutazione del professionista deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall'avvocato che non può essere riferita a risultati od obiettivi predeterminati.

# Art. 6

# Assicurazione professionale e formazione

- 1. L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale, obbligatoria per legge, che sia adeguata all'attività svolta.
- 2. I professionisti iscritti nell'elenco speciale hanno l'obbligo di formazione continua ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, vigente. Gli enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo gli strumenti più idonei a facilitarlo.

#### Art. 7

#### Norme transitorie e finali

- La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti degli
  enti locali che esercitano la professione legale all'interno dell'ente, iscritti agli Elenchi Speciali
  degli Albi degli Avvocati, tenuti dai Consigli degli Ordini, con rapporto di lavoro a tempo
  indeterminato o a tempo determinato prescindendo dalla qualifica di funzionario o di dirigente
  sino ad ora ricoperta.
- 2. I professionisti iscritti nell'elenco speciale da meno di 5 anni rientrano nel livello base. I professionisti iscritti nell'elenco speciale da più di 5 anni e da meno di 10 anni rientrano nel primo livello. I professionisti iscritti nell'elenco speciale da più di 10 anni rientrano nel secondo livello.